



**LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'UTILIZZO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI E PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.**

Aggiornato con Delibera del CdA di ERP Lucca S.r.l. n. 35 del 09/11/2023

La prima stesura dell'elenco di operatori economici istituito da E.R.P. Lucca S.r.l. ai fini dell'affidamento di lavori di cui alla Determina dell'Amministratore Unico di Erp Lucca S.r.l. n. 2 del 11/01/2018 è avvenuta in data 26/01/2018.

Il presente Regolamento è stato integrato con Determina del Presidente n. 75 del 28/04/2021 e con Determina del Presidente n.39 del 06/05/2022.

Ulteriore aggiornamento degli importi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" con Delibera del CdA di ERP Lucca S.r.l. n. 35 del 09/11/2023

Si precisa che per le iscrizioni all'Albo presentate fino alla data del 31/12/2024 l'operatore economico può utilizzare la modulistica attualmente in uso e che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 contenuti devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023.

ERP Lucca S.r.l. procederà con l'attivazione della digitalizzazione per la costituzione di nuovi elenchi aggiornati alla nuova normativa.

PREAMBOLO

Le procedure di affidamento sotto soglia devono garantire la qualità delle prestazioni ed il buon esito della loro esecuzione. Sono rette dai principi di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, tutela dei lavoratori, tutela dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali, efficienza energetica. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai principi e criteri che dovranno essere previsti e disciplinati nella lex specialis di ciascun affidamento, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Il Regolamento si applica in conformità ai principi espressi dalla normativa europea, statale e regionale e dagli atti adottati da ERP Lucca, in materia di:

- anticorruzione e trasparenza
- prevenzione dei reati (d.lgs. 231/2001)
- codice etico



- conflitto di interessi.

L'esecuzione degli appalti si conforma alle norme in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008) ed alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010).

Ai procedimenti, per quanto non previsto dalle citate norme, si applicano i principi di cui alla legge 241/1990 (specie per quanto riguarda le fasi di programmazione, progettazione e affidamento e comunque più in generale le attività di ERP Lucca riconducibili alle funzioni di amministrazione pubblica). Ai contratti, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice civile.

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

I.I. PREVISIONI GENERALI E INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento (da ora anche solo "Regolamento") è adottato da ERP Lucca per disciplinare

l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dell'Elenco di Operatori Economici qualificati, che ERP Lucca potrà consultare per l'affidamento di appalti e accordi quadro di lavori, di importo singolarmente inferiore alle soglie di rilevanza europea nonché le procedure di affidamento di detti contratti.

Il Regolamento non si applica ai rapporti contrattuali non riconducibili alle fattispecie: appalto e accordo quadro (rimanendo conseguentemente esclusi, tra gli altri: i rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, quelli con organi di ERP Lucca quali Sindaci, Amministratori e analoghi, quelli con i Comuni del LODE, con consulenti o utenti).

Il Regolamento non si applica a:

- le convenzioni per la realizzazione di opere pubbliche a spese di privati, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.LGS 36/2023
- i contratti aventi ad oggetto la proprietà o altri diritti sui beni immobili secondo quanto prescritto dall'art. 56 del D.LGS 36/2023

Art. 2

Normativa di riferimento

Il Regolamento costituisce normativa di attuazione delle norme di legge e regolamentari statali, regionali e comunitarie cui ERP Lucca è assoggettata e cui rinvia.



Il Regolamento è adottato e sarà applicato ed interpretato in conformità alle previsioni di cui al D.LGS. 31 marzo 2023 n. 36 o ad altra normativa che dovesse sopravvenire in materia di affidamento di lavori, cui sia soggetta ERP Lucca.

Si applicano direttamente le norme di legge, quanto a:

- responsabile del procedimento e suoi ausiliari
- determinazione del valore del contratto
- individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e limiti massimi degli importi che consentono il ricorso a modalità e procedure semplificate di affidamento
- disciplina dei contratti misti
- divieto di frazionamento elusivo
- divieto di aggregazione artificiosa
- requisiti generali e speciali degli operatori
- suddivisione in lotti e favor per micro piccole e medie imprese
- subappalto, avvalimento e forme di partecipazione alle procedure di scelta del contraente
- obblighi di pre e post informazione (pubblicità)
- diritto di accesso
- tutela della riservatezza e tutela dei diritti economici degli operatori (know-how industriale o commerciale; paternità e diritti d'autore; ...)
- tutto quanto non previsto dal Regolamento.

Il Regolamento, fonte di diritto secondaria, dovrà essere oggetto di interpretazione orientata al rispetto dei principi fondamentali enunciati dalla Costituzione Italiana e, in quanto applicabili, dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dalle Direttive Europee in materia.

Potrà essere eterointegrata, anche automaticamente, con ogni fonte di diritto primaria o comunque inderogabile.

Il Regolamento prevale invece rispetto ad eventuali atti e provvedimenti di c.d. "soft law" che non abbiano carattere vincolante e inderogabile.

Troverà applicazione comunque nei limiti di legge.

Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni legislative inderogabili in contrasto con le previsioni regolamentari, il Regolamento tutto dovrà formare oggetto di interpretazione e applicazione adattiva: dovendosi dare immediata attuazione e preminenza alle norme di legge inderogabili eventualmente sopravvenute e il personale di ERP Lucca potrà motivatamente disapplicare le singole disposizioni del Regolamento che risultino in contrasto con le predette norme inderogabili, ove non sia possibile



l'interpretazione adattiva. ERP Lucca dovrà provvedere al tempestivo adeguamento delle norme regolamentari, mediante loro modifica conseguente e nuova approvazione, nelle forme previste dall'ordinamento interno, potendo avvalersi a tal fine delle risorse interne ma anche dell'apporto professionale di consulenti esterni qualificati.

Art. 3

Modello organizzativo

Il personale di ERP Lucca applica il Regolamento nell'ambito delle procedure e si attiene al modello organizzativo aziendale garantendo nei rapporti con gli operatori economici il rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

L'attività di ERP Lucca è sempre orientata al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Locali che ne detengono il capitale ed è organizzata nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. In analogia con le previsioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è imposta ai dipendenti ed agli organi di ERP Lucca la netta separazione tra le funzioni di indirizzo, gestione operativa, verifica dei risultati.

Art. 4

Definizioni

I termini utilizzati nel Regolamento, per i quali non è qui di seguito fornita alcuna specifica diversa definizione, sono interpretati secondo le definizioni di cui al D.LGS. 31 marzo 2023 n.36 (da ora anche solo D.LGS.. 36/2023 o Codice) ed al CPV (common procurement vocabulary) condiviso a livello europeo.

PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 5

Fasi

Ciascuna procedura si sviluppa con le fasi di cui all'art. 17 del Codice.

ERP Lucca provvede all'affidamento dei lavori ed alla realizzazione delle opere nel rispetto degli obblighi di programmazione imposti dalla normativa vigente.

Le procedure di affidamento sono precedute da un atto con il quale ERP Lucca si determina a contrarre, coerente rispetto ai presupposti strumenti di programmazione.

Seguono come per legge le attività di scelta del contraente, aggiudicazione, stipula, esecuzione.



Art. 6

Affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 di cui all'art 50 comma 1 lett. a) del Codice

Per i lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ERP Lucca può provvedere mediante:

- affidamento diretto ordinario
- affidamento diretto semplificato
- affidamento diretto d'urgenza.

Per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 ERP Lucca può provvedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

In caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre (Determina del Presidente di ERP Lucca) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7

Affidamento diretto ordinario

Il soggetto/L'organo che può stipulare il contratto (o da esso delegato) adotta la determina a contrarre (o atto equivalente).

Il RUP/RP compie l'indagine di mercato mediante consultazione di due o più operatori economici, da comparare tra loro ai fini dell'individuazione dell'operatore economico che offre le condizioni contrattuali migliori.

In ragione del modesto importo, e/o della scarsa rilevanza e/o complessità dei lavori, può consultare anche un solo operatore economico, la cui proposta sarà comunque oggetto di valutazione, in termini di congruità (in sé) e comparativi (rispetto alle condizioni rinvenibili sui mercati anche elettronici, e/o ai prezzi standardizzati, ove esistenti).

L'aggiudicazione avviene anche con mera comunicazione all'operatore economico interessato, fermi gli obblighi di notificazione e pubblicazione come per legge.

Gli operatori economici da consultare sono individuati, di norma, consultando la Sezione I dell'Elenco di ERP Lucca, salva la facoltà (ove necessario, per favorire maggiore rotazione, migliore comparazione, e/o più adeguate competenze) di individuarne anche sul mercato di riferimento.

Ove gli operatori presenti nella Sezione 1 dell'Elenco risultino inadeguati (rispetto alla tipologia di lavori da



eseguire) o in numero insufficiente a garantire un'effettiva comparazione e condizioni di concorrenza, o siano già stati interpellati tutti almeno una volta nel corso del corrente anno, ERP Lucca potrà consultare anche, o esclusivamente, operatori non iscritti nell'Elenco, individuati con indagini preliminari di mercato.

La consultazione degli operatori avviene sulla base di richieste di:

- preventivo di spesa (contenente un ribasso sull'importo dei lavori stimato da ERP Lucca, come risultante dagli elaborati progettuali e contrattuali allegati alla richiesta di preventivo)
- eventuali informazioni e documenti aggiuntivi, che potranno avere contenuti curriculari o anche attinenti le modalità esecutive dei lavori.

Ai fini del rispetto della normativa vigente, le consultazioni degli operatori e le comparazioni dei preventivi e documenti da essi prodotti, avvengono secondo criteri predeterminati da ERP Lucca ed a loro stessi resi preventivamente noti.

Art. 8

Affidamento diretto semplificato

Il RUP/RP, in applicazione del combinato disposto di cui all'art.17 commi 1 e 2 del Codice, individua l'operatore economico aggiudicatario prima dell'adozione della determina a contrarre, o atto equivalente e, ove disponga già di informazioni sufficienti, anche senza chiedergli alcun preventivo.

Nella determina a contrarre sono indicati: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Valgono per il resto le previsioni che disciplinano l'affidamento diretto ordinario.

Art. 9

Affidamento diretto d'urgenza

L'affidamento diretto d'urgenza è ammesso nei casi in cui i tempi ottimali d'intervento non consentono la previa consultazione di uno o più operatori economici ed il RUP/RP deve fare fronte ad una situazione di urgenza.

Ai fini dell'affidamento diretto d'urgenza il RUP/RP individua gli operatori economici da interpellare attingendo alla Sezione III dell'Elenco di ERP Lucca.

Le condizioni contrattuali sono già tutte completamente definite nel momento in cui è consultato l'operatore economico, il quale può soltanto accettare (o non accettare) l'affidamento a dette condizioni. L'operatore economico deve in ogni caso garantire l'avvio dell'esecuzione entro 5 giorni dell'affidamento.

Valgono per il resto le previsioni che disciplinano l'affidamento diretto ordinario.

Art. 10

Procedura negoziata per lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00

La scelta del contraente avviene con Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del codice

Alla procedura sono invitati almeno 5 operatori iscritti nella Sezione 2 dell'Elenco di ERP Lucca.

Ove gli operatori presenti nella Sezione 2 dell'Elenco risultino inadeguati (rispetto alla tipologia di lavori da eseguire) o in numero insufficiente a garantire un'effettiva comparazione e condizioni di concorrenza, o siano già stati interpellati tutti almeno una volta nel corso del corrente anno, ERP Lucca potrà consultare anche, o esclusivamente, operatori non iscritti nell'Elenco, individuati con indagini preliminari di mercato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo (in termini di miglior rapporto costo-efficacia, o maggior ribasso sull'importo a base d'asta) o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in termini di miglior rapporto qualità prezzo) secondo le previsioni di cui all'art.50 comma 4 del codice

Art. 11

Procedura negoziata per lavori di importo superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

La scelta del contraente avviene con Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del codice

Alla procedura sono invitati almeno 10 operatori, iscritti nella Sezione 2 dell'Elenco di ERP Lucca.

Ove gli operatori presenti nella Sezione 2 dell'Elenco risultino inadeguati (rispetto alla tipologia di lavori da eseguire) o in numero insufficiente a garantire un'effettiva comparazione e condizioni di concorrenza, o siano già stati interpellati tutti almeno una volta nel corso del corrente anno, ERP Lucca potrà consultare anche, o esclusivamente, operatori non iscritti nell'Elenco, individuati con indagini preliminari di mercato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo (in termini di miglior rapporto costo-efficacia, o maggior ribasso sull'importo a base d'asta) o dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in termini di miglior rapporto qualità prezzo) secondo le previsioni di cui all'art.50 comma 4 del codice

Art. 12

Affidamento di accordi quadro di lavori e servizi di manutenzione

ERP Lucca può affidare i lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare che gestisce, anche mediante contratti di accordo quadro, in conformità a quanto prescritto dal D.LGS. 36/2023 per tale fattispecie.

I contratti di accordo quadro per la manutenzione degli immobili potranno avere ad oggetto anche prestazioni configurabili come servizi, ed eventualmente altresì forniture e forniture con posa in opera. Si applicano le



previsioni legislative in materia di contratti misti.

Le modalità di affidamento dei contratti di accordo quadro sono le medesime prescritte per i contratti di appalto, fermo restando che:

- la documentazione di gara dovrà recare espressa indicazione della tipologia di contratto da affidare e dovrà contenere altresì tutta la disciplina utile a regolamentare non soltanto la fase di scelta del contraente, ma anche quella di esecuzione dell'accordo quadro
- al fine di tutelare mercato e concorrenza, le condizioni dell'accordo quadro non dovranno mai essere tali da determinare di fatto condizioni di monopolio (neppure settoriale) a favore di singoli operatori economici ed il consolidarsi di rapporti esclusivi con essi
- il ricorso allo strumento dell'accordo quadro non deve essere utilizzato a fini elusivi dei principi e delle norme posti a tutela della concorrenza e del mercato.

PARTE III - ISTITUZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Art. 13

Facoltà di istituzione dell'Elenco

ERP Lucca può istituire un "Elenco di operatori economici qualificati" nel quale saranno iscritti gli operatori che ne facciano richiesta, e che abbiano i requisiti, cosicché siano interpellati ai fini dell'affidamento di appalti di lavori di importo singolarmente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

L'Elenco potrà essere articolato in Sezioni, come previsto ai seguenti artt. 28 – 29 - 30.

L'istituzione dell'Elenco implica per il personale di ERP Lucca l'obbligo di utilizzarlo, ogni qualvolta sia possibile necessario e rispondente al fabbisogno, con priorità rispetto ad altre diverse modalità di individuazione di operatori da interpellare, in ossequio al principio di economicità.

L'istituzione dell'Elenco non preclude ad ERP Lucca le facoltà di, motivatamente:

- consultare o invitare, in una o più procedure, esclusivamente operatori non iscritti nell'Elenco e individuati mediante preliminari indagini di mercato, pur vigente l'Elenco stesso
- consultare o invitare, in una o più procedure, sia operatori iscritti nell'Elenco che altri non iscritti.

Il personale di ERP Lucca potrà motivatamente ricorrere a diverse modalità di individuazione di operatori da interpellare (procedendo con indagini di mercato), senza utilizzare l'Elenco, in tutti i casi in cui l'utilizzo dell'elenco, alternativamente:

- non sia possibile (per esempio, per assenza di operatori qualificati per la tipologia di contratto da affidare);
- determini la violazione, anche solo potenziale, dei principi fondamentali tra i quali e specialmente quelli di

rotazione, economicità, efficacia.

Gli operatori da interpellare potranno essere motivatamente individuati, in relazione alla medesima procedura, sia attingendo all'Elenco che con modalità altre e diverse.

Art. 14

Aggiornamento periodico dell'Elenco

L'Elenco è aggiornato periodicamente con cadenza almeno annuale.

L'aggiornamento periodico implica:

- l'iscrizione degli operatori che ne abbiano fatto richiesta nei termini e secondo le previsioni del Regolamento e della *lex specialis* contenuta nel relativo avviso;
- la cancellazione degli operatori per i quali ricorrano motivi/presupposti di cancellazione e/o sia pervenuta la relativa istanza;
- la variazione di dati o di Sezione per gli operatori che ne abbiano presentato.

Art. 15

Pubblicità per l'istituzione e l'aggiornamento periodico dell'Elenco

L'Elenco è istituito previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di ERP Lucca (profilo del committente: www.erplucca.it), all'Associazione degli Industriali di Lucca, al CNA

Con le stesse modalità possono essere pubblicati avvisi relativi all'eventuale istituzione di specifiche Sezioni dell'Elenco ed al suo aggiornamento periodico.

Art. 16

Aggiornamento non periodico dell'Elenco

L'aggiornamento non periodico dell'Elenco o di sue Sezioni può avvenire alternativamente:

- su istanza dell'operatore interessato;
- per volontà di ERP Lucca.

Ciascun operatore iscritto può presentare apposita istanza per conseguire:

- la cancellazione dall'Elenco;
- la variazione di dati/informazioni/certificazioni già dichiarati;
- la variazione della Sezione in cui sono iscritti.

Ricevendo tali istanze, il personale di ERP Lucca provvederà nei successivi 30 giorni, comunque entro l'anno, secondo le previsioni di cui al successivo art 17.

Nel solo caso di istanza di cancellazione, l'inerzia di ERP Lucca oltre il trentesimo giorno, consente



all'operatore di ritenere conseguito l'adempimento per silenzio-assenso.

ERP Lucca può, in ogni tempo, in ragione del proprio fabbisogno, disporre l'aggiornamento dell'Elenco o di sue Sezioni, nel qual caso ne darà notizia agli operatori iscritti mediante PEC e pubblicherà il medesimo avviso con le modalità di cui al precedente art. 15. L'aggiornamento potrà essere disposto al fine di:

- implementare il numero di iscritti;
- selezionare gli operatori (iscritti e da iscriverne) in ragione di specifici requisiti.

Art. 17

Procedimenti per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Elenco.

L'istituzione e l'aggiornamento dell'Elenco sono disciplinati da apposita *lex specialis*, contenuta nel relativo avviso.

Ciascun operatore economico eventualmente interessato sarà così edotto circa gli adempimenti prescritti, i relativi termini e l'iter procedimentale. Ciascun operatore economico potrà presentare la propria istanza ai fini della iscrizione o cancellazione o variazione che intende conseguire.

In ogni caso, l'iscrizione in Elenco presuppone:

- pubblicazione di avviso (da parte di ERP Lucca)
- presentazione di candidatura (da parte dell'operatore interessato) e contestuale attestazione dei requisiti generali e speciali, con allegazione dei documenti eventualmente richiesti
- verifica sull'effettivo possesso dei requisiti attestati (nei casi e nei modi di legge)
- adozione di provvedimento con cui si dispone o motivatamente si nega l'iscrizione/l'aggiornamento.

L'aggiornamento presuppone:

- alternativamente pubblicazione di avviso (da parte di ERP Lucca) o presentazione di istanza (da parte dell'operatore interessato)
- presentazione di candidatura (da parte dell'operatore interessato) e contestuale attestazione dei requisiti generali e speciali, con allegazione dei documenti eventualmente richiesti
- verifica sull'effettivo possesso dei requisiti attestati (nei casi e nei modi di legge)
- adozione di provvedimento con cui si dispone o motivatamente si nega l'iscrizione/l'aggiornamento.

Art. 18

Eliminazione dell'Elenco o di sue Sezioni

Nel caso in cui circostanze o previsioni normative sopravvengano ad eliminare o ridurre l'utilità o la legittimità dell'Elenco o di sue Sezioni e del loro utilizzo, ERP Lucca potrà eliminarli o cessarne l'utilizzo, anche solo



temporaneamente.

La relativa motivata decisione sarà adottata in conformità all'ordinamento aziendale e ne sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di ERP Lucca (profilo del committente: www.erplucca.it).

Art. 19

Possesso dei requisiti generali e speciali

Ciascun operatore economico che intenda chiedere ed ottenere l'iscrizione deve essere in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti. L'iscrizione è chiesta per sé da ogni operatore economico che intenda ottenerla, non potendosi chiedere né ottenere l'iscrizione in forma di ATI/RTI o mediante avvalimento.

L'operatore economico eventualmente iscritto, ove interpellato ai fini di uno o più affidamenti, potrà ricorrere a tutte le forme previste dal Codice, ivi comprese le predette (ATI/RTI, avvalimento).

Il possesso dei requisiti generali sussiste solo se per l'operatore non ricorra alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 94 del Codice, commi 1, 5, lettere a), d), e), f), e 6. ed alle norme ad esso collegate.

I requisiti speciali sono definiti dalle previsioni seguenti, con riferimento all'Elenco e/o a sue singole Sezioni, nonché dagli avvisi che saranno pubblicati ai fini dell'istituzione o dell'aggiornamento (dell'Elenco e/o di sue Sezioni) e, ove necessario, dalla *lex specialis* di ogni affidamento.

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti continuativamente, dal momento in cui l'operatore chiede l'iscrizione e fino alla sua definitiva cancellazione.

Saranno rigettate le domande di iscrizione degli operatori privi anche di uno solo tra i requisiti generali e speciali prescritti.

Nel caso in cui uno o più requisiti vengano meno dopo che l'operatore abbia conseguito l'iscrizione, ne sarà disposta la cancellazione secondo le previsioni che seguono, salvi i casi in cui la legge consente la sanatoria/regolarizzazione.

Art. 20

Domanda di iscrizione

L'avviso per l'istituzione o l'aggiornamento dell'Elenco indica le modalità secondo cui presentare la relativa istanza ed eventuali termini diversi da quello generale di cui all'art. 21.

La *lex specialis* contiene le prescrizioni alle quali gli operatori eventualmente interessati debbono attenersi per conseguire l'iscrizione.

Modalità e termini sono inderogabili, salvo l'eventuale soccorso istruttorio che potrà essere disposto nei limiti di legge.

Le domande di iscrizione eventualmente presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle prescritte, conclusa la fase di pre-istruttoria nell'ambito della quale detti presupposti saranno accertati, non saranno oggetto di ulteriori adempimenti istruttori e non condurranno ad alcuna iscrizione. Il relativo provvedimento negativo potrà avere anche forma tacita e, ove espresso, potrà recare una motivazione succinta, anche limitata al ricorrere dei predetti presupposti.

Ai fini della permanenza in Elenco, ogni operatore economico dovrà presentare l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, pena altrimenti la sua cancellazione d'ufficio.

Art. 21

Contenuti della domanda di iscrizione

Ciascun operatore economico può presentare la domanda d'iscrizione per l'inserimento in una o più Sezioni dell'Elenco. Gli operatori che intendono essere inseriti nella Sezione 3, contestualmente alla domanda di iscrizione presentano la propria "Dichiarazione di disponibilità" (Allegato 3) con la quale dichiarano di trovarsi in condizioni tali da poter garantire l'operatività nei 5 giorni da ogni eventuale affidamento, e con la quale altresì si impegnano a garantire tale effettiva operatività nel termine indicato.

La Dichiarazione di disponibilità ha valore negoziale e gli operatori devono renderla con la consapevolezza che, ai fini di eventuali successivi affidamenti di contratti di importo unitario inferiore ad euro 40.000, detta dichiarazione già di per sé costituisce obbligazione contrattuale assunta e inderogabile.

Se, ove interpellati e/o aggiudicatari di un qualsivoglia contratto di ERP Lucca, dovessero non ottemperare anche una volta soltanto all'obbligo assunto (di avvio dell'esecuzione entro 5 giorni dall'affidamento) allora saranno di conseguenza e necessariamente espunti dalla Sezione 1 dell'Elenco e non potranno essere reinseriti nella Sezione per i successivi 3 anni.

Ciascun operatore economico interessato è tenuto ad allegare alla propria domanda di iscrizione la documentazione prescritta dalla *lex specialis* contenuta nell'avviso per l'istituzione o l'aggiornamento dell'Elenco e/o di sue Sezioni.

In ogni caso, alla domanda deve essere allegata l'attestazione, resa in forma di autocertificazione secondo le previsioni di cui al DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti generali e speciali necessari. L'iscrizione può avvenire alternativamente:

- sulla base di tale attestazione;
- previa verifica nei modi di legge.

Presentando la domanda di iscrizione, ciascun operatore economico dichiara di essere in grado di produrre



senza indugio a richiesta di ERP Lucca tutta la documentazione a comprova di quanto da esso dichiarato, accettando altresì che venga acquisita d'ufficio come per legge, e che l'acquisizione possa avvenire in ogni tempo.

L'iscrizione può essere richiesta in ogni momento dell'anno.

Le Domande di iscrizione saranno istruite dal personale di ERP Lucca secondo l'ordine di arrivo.

Il procedimento di iscrizione è avviato con la presentazione della relativa Domanda e si conclude nel termine ordinario (derogabile) di 30 giorni dal suo avvio, che coincide con la data arrivo della predetta Domanda presso ERP Lucca. Ove detto termine non possa essere rispettato per ragioni dipendenti dal carico di lavoro degli Uffici competenti, o dalla richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni, dovrà concludersi entro il termine perentorio (inderogabile) di un anno dalla data di avvio.

ERP Lucca effettuerà verifiche a campione, nei limiti di legge, e comunque potrà assoggettare a verifica ogni operatore in qualunque momento e relativamente a qualsivoglia contenuto delle sue attestazioni.

Se, nell'ambito delle predette verifiche, emergerà la falsità di una o più attestazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'iscrizione in Elenco, detti operatori ne saranno esclusi, fermi gli obblighi in capo a ERP Lucca di segnalare i fatti alle competenti Autorità, ferme altresì tutte le ulteriori conseguenze come per legge.

Art. 22

Inserimento in Elenco e Sezioni

L'operatore che ne abbia fatto richiesta e sia in possesso dei requisiti prescritti è iscritto nella/e Sezione/i da esso stesso indicata/e.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e l'operatore resterà iscritto fintanto che non sopravvengano:

- la cancellazione su istanza dell'interessato;
- la cancellazione per inesistenza o perdita dei requisiti o sopravvenienza di motivi di esclusione, come per legge e salvi i casi di sanatoria/regolarizzazione;
- la mancata o non tempestiva presentazione dell'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno) come prescritta dall'art. 20;
- l'eliminazione dell'Elenco o della Sezione in cui l'operatore è iscritto.

Art. 23

Norma anti-elusiva

In nessun caso ERP Lucca potrà ricorrere al proprio Elenco al fine di eludere le previsioni legislative vigenti.

L'utilizzo dell'Elenco, in quanto idoneo a limitare di fatto la concorrenza, è legittimo e ammissibile soltanto nei



casi e nei modi previsti.

Art. 24

Consultazione dell'Elenco e delle Sezioni

La consultazione dell'Elenco e le Sezioni avviene nel rispetto del principio di rotazione e di tutti gli altri principi richiamati.

Art. 25

Monitoraggio sugli operatori iscritti

ERP Lucca effettua, secondo le procedure aziendali, un monitoraggio periodico e/o a campione sugli operatori iscritti nell'Elenco, potendo in ogni tempo acquisire informazioni e documentazione in relazione ai requisiti da essi attestati o comunque per essi prescritti, ai fini dell'iscrizione e permanenza nell'Elenco o in sue specifiche Sezioni.

A tal fine può richiedere agli operatori medesimi informazioni e documenti, che può peraltro acquisire d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Ove la verifica dia esito negativo, sarà avviato il procedimento per la cancellazione d'ufficio, di cui al seguente art.27.

Art. 26

Valutazione degli operatori iscritti

ERP Lucca vigila sull'esecuzione dei contratti di appalto affidati agli operatori iscritti e, anche in attuazione delle previsioni di cui al D.LGS. 36/2023 ne valuta:

- l'adempimento esatto/inesatto/tardivo/tempestivo;
- le performance ed il comportamento contrattuale;
- gli standard di qualità effettivamente conseguiti in fase di esecuzione;
- gli standard di qualità delle opere ultimate e nel loro ciclo di vita.

Per ciascun appalto, ERP Lucca raccoglie e conserva in un apposito registro, per ciascun esecutore, i dati relativi a:

- misura delle riserve iscritte e non accolte;
- misura delle penali applicate e definitivamente liquidate;
- contestazioni di inadempimento (o inesatto o tardivo adempimento).



Art. 27

Procedimento per la cancellazione d'ufficio

Ai fini dell'eventuale cancellazione d'ufficio, ERP Lucca comunica l'avvio del procedimento tramite PEC all'interessato, al quale è assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per dedurre (ed eventualmente allegare documenti). Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine (o alla presentazione delle deduzioni) è conclusa l'istruttoria. È quindi adottato il relativo provvedimento motivato.

La cancellazione disposta in conseguenza di dichiarazioni false o mendaci determinerà per gli operatori economici l'insorgere di una causa di esclusione relativamente a tutte le successive procedure di affidamento di contratti da parte di ERP Lucca, nonché l'impossibilità di essere reinseriti nell'Elenco per i successivi 3 anni.

PARTE IV – SEZIONI DELL'ELENCO

Art. 28

Numero di Sezioni

L'Elenco è articolato in 3 sezioni, nelle quali sono iscritti rispettivamente:

- gli operatori qualificati per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 150.000 - Sezione 1
- gli operatori qualificati per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 – Sezione 2
- gli operatori qualificati per lavori di importo inferiore ad Euro 150.000 da interpellare ai fini degli affidamenti diretti semplificati di cui all'art. 8, Sezione 3.

ERP Lucca stabilisce il numero di Sezioni in cui articolare l'Elenco, in considerazione del proprio fabbisogno e in funzione delle modalità organizzative e gestionali cui il suo utilizzo è preordinato.

L'istituzione di nuove Sezioni è sempre consentita, se utile all'efficientamento dell'utilizzo dell'Elenco, comunque nel rispetto dei principi generali, ivi compresi quelli di economicità, trasparenza, parità di trattamento, rotazione.

Art. 29

Sezione 2. Suddivisione in Classi

La Sezione 2 è a sua volta suddivisa in due classi.

Nella Classe I saranno inseriti gli operatori privi di attestazione SOA che attestano il possesso dei requisiti come prescritto dal Regolamento e dalla modulistica allegata.

Nella Classe II saranno inseriti gli operatori in possesso di attestazione SOA, cui ai fini dell'iscrizione in elenco non potrà essere richiesta l'attestazione di ulteriori requisiti.



Gli operatori economici iscritti nella Classe I saranno interpellati per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, mentre per i lavori di importo superiore saranno interpellati gli operatori economici iscritti nella Classe II.

Ciascun operatore, all'atto della presentazione della propria "Domanda di iscrizione" (allegato 1) nell'Elenco, dovrà indicare la Sezione (1 o 2) in cui chiede di essere iscritto.

Art. 30

Sezione 3 – Affidamenti diretti d'urgenza

Nella Sezione 3 – Affidamenti diretti sono iscritti soltanto gli operatori economici che, all'esito delle verifiche compiute in corso di esecuzione, abbiano conseguito, secondo le procedure di qualità aziendali, punteggi pari a 4 o 5, mai inferiori.

La Sezione III è consultata ai fini degli affidamenti diretti d'urgenza, per contratti di importo inferiore ad Euro **150.000,00**, per i quali ERP Lucca ritenga di rivolgersi ad un solo operatore economico, chiedendogli di avviare l'esecuzione entro i 5 giorni successivi all'affidamento.

L'assenza di uno tra i predetti presupposti, nonché il ritardo nell'avvio dell'esecuzione, determineranno la cancellazione automatica dalla Sezione 3.

Art. 31

Iscrizione in una o più Sezioni

Ciascun operatore interessato, purché in possesso dei requisiti prescritti, potrà essere iscritto in una o più Sezioni. Con la domanda di iscrizione o aggiornamento dovrà indicare le Sezioni per le quali chiede di essere iscritto o cancellato. L'iscrizione in una Sezione non implica né esclude l'iscrizione in altre. Viceversa, l'eventuale cancellazione da una Sezione, per difetto o perdita di requisiti generali, implica automaticamente la cancellazione anche da tutte le altre Sezioni in cui l'operatore risulti eventualmente iscritto. L'eventuale cancellazione da una Sezione per difetto o perdita di requisiti speciali, implica automaticamente la cancellazione anche dalle altre Sezioni rispetto alle quali detti requisiti siano prescritti ed ove l'operatore risulti eventualmente iscritto.

Art. 32

Criteri

Il rispetto del principio di rotazione, nella consultazione dell'Elenco, è garantito dall'applicazione dei seguenti criteri.



Sezione 1

Nessun operatore economico può essere interpellato ai fini di un nuovo affidamento, ove nel medesimo anno solare abbia già ottenuto l'affidamento di contratti di importo cumulativamente pari o superiore ad Euro 200.000,00, o sia già stato invitato a 10 procedure di affidamento.

Il limite dei 10 inviti è derogabile, a favore degli operatori economici che, abbiano conseguito punteggi pari a 4 o 5 (mai inferiori) nell'esecuzione di precedenti contratti nel medesimo anno solare.

Le valutazioni ed i punteggi, nonché i limiti di cui sopra, sono utilizzati solo per l'anno in cui sono assegnati.

Sezione 2

Classe I –

Nessun operatore economico, per ogni categoria di iscrizione, può essere interpellato ai fini di un nuovo affidamento, ove nel medesimo anno solare abbia già ottenuto l'affidamento di contratti di importo cumulativamente pari o superiore ad Euro 400.000,00, o sia già stato invitato a 7 procedure di affidamento.

Il limite dei 7 inviti è derogabile nel caso in cui siano stati invitati tutti gli operatori presenti nell'elenco, ai fini dei conteggi del numero di inviti ci si riferirà all'anno solare dell'affidamento o dell'invito della lettera di invito.

Classe II

Nessun operatore economico, per ogni categoria di iscrizione, può essere interpellato ai fini di un nuovo affidamento, ove nel medesimo anno solare abbia già ottenuto l'affidamento di contratti di importo cumulativamente pari o superiore ad Euro alla soglia di rilevanza comunitaria, o sia già stato invitato a 5 procedure di affidamento.

Il limite dei 5 inviti è derogabile nel caso in cui siano stati invitati tutti gli operatori presenti nell'elenco, ai fini dei conteggi del numero di inviti ci si riferirà all'anno solare dell'affidamento o dell'invito della lettera di invito.

I limiti di cui sopra non si ritengono cumulativi nell'ambito di sezioni diverse.